

N. R.G. 2015/134



**TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO**  
**PROCEDIMENTI CAUTELARI CIVILE**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **134/2015** promosso da:

**ROSA LIETA MELE**

**RICORRENTE/I**

contro

**M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA - UFFICIO 7 -  
AMBITO TERRITORIALE NUORO.**

**RESISTENTE/I**

Il Giudice dott. Alice Serra,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/05/2015,

ha pronunciato la seguente

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che risultano inseriti nelle GAE per l'ordine dell'infanzia della Provincia di Nuoro e;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione in forme diverse da quelle previste dalla legge;

Si prescrive che:



il ricorrente curi entro il 30 giugno 2015 la pubblicazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del presente provvedimento sul sito web del MIUR nella relativa area tematica ed anche sul sito Web dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro;

E si prescrive, inoltre, che:

il MIUR e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione dell'ordinanza da emettersi all'esito del giudizio cautelare, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Fissa per la prosecuzione del 9 luglio 2015.

Nuoro, 15 giugno 2015

Il Giudice

dott. Alice Serra

